

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 21 aprile 2020

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 567 del 17 aprile 2020**  
**Modifiche per mero errore materiale e per intervenuti aggiornamenti all'ordinanza n. 542 del 5 marzo 2020**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
 IN QUALITÀ DI  
 COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e da ultimo, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020 n. 8, alla data del 31 dicembre 2021.

Visto l'art. 10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art. 6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto At-

tuatore unico.

Richiamato il fatto che gli interventi di cui trattasi sono riferibili alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 74/2012, previste all'articolo 3 e all'articolo 4.

Ricordato che:

- l'articolo 3 al comma 1 bis del d.l. 74 dispone: «i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo, di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5 bis da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere»;
- l'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, prevede: «Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti: a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici».

Richiamato inoltre il decreto del Soggetto Attuatore n. 47 del marzo 2016 e s.m.i., che:

- all'articolo 4 «fasi istruttorie e contributi» recita: «gli interventi relativi ad opere realizzate da soggetti privati, che beneficiano di contributi pubblici, anche cumulativi, di importo pari o superiore al 50% dell'importo progettuale, devono seguire la normativa vigente in materia di lavori pubblici relativamente alla redazione del progetto, dell'affidamento e alla contabilizzazione dei lavori»;
- all'articolo 4.3 prevede modalità di selezione degli esecutori unicamente riferibili al Codice dei Contratti Pubblici e modalità di erogazione sotto forma di anticipazioni del contributo;
- all'articolo «10 Garanzie» dispone che: «Per i soggetti diversi dai soggetti pubblici, l'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero di organizzazioni diocesane, escutibile a prima richiesta, per un importo pari all'anticipazione da concedere. La fidejussione, presentata a garanzia, dovrà avere una validità pari ad almeno la durata complessiva dell'intervento».

Vista l'ordinanza n. 542 del 5 febbraio 2020 con cui il Commissario delegato ha stabilito al punto 1 che «a tutti gli interventi ricompresi nelle Ordinanze 15 giugno 2018, n. 394 e 30 giugno 2019, n. 493 in cui ai beneficiari privati sia stato assegnato un contributo inferiore a € 1.000.000,00 si applichino le seguenti disposizioni:

- a) il beneficiario potrà affidare la progettazione direttamente a un tecnico abilitato di sua fiducia;
- b) il beneficiario dovrà obbligatoriamente individuare un direttore lavori e comunicarne il nominativo alla Struttura Commissariale;
- c) nella scelta dell'impresa esecutrice dei lavori, il beneficiario dovrà rivolgersi solo ad imprese che abbiano i requisiti previsti dal Codice Appalti per l'esecuzione delle specifiche tipologie di lavori e dovrà richiedere almeno 5 (cinque) preventivi per poter appaltare i lavori ed utilizzare il criterio del massimo ribasso;
- d) potranno essere applicate modalità di pagamento coerenti con quelle già individuate nell'ambito della ricostruzione privata, di cui alle ordinanze 15 e 16, in base alle quali la Struttura Commissariale paga direttamente l'impresa esecutrice dell'intervento e i tecnici incaricati».

Dato atto che per mero errore materiale nella stesura del testo è stato omissis il riferimento all'importo dei lavori quale requisito di riferimento, in linea con il vigente Codice dei contratti pubblici, da prendere in considerazione al fine di individuare quei progetti rientranti nella specifica disciplina dettata dall'ordinanza n. 542.

Dato atto inoltre che, nel frattempo, sono stati approvati i seguenti atti:

- ordinanza n. 553 del 20 marzo 2020, con cui il Commissario Delegato ha approvato l'aggiornamento dell'attuazione degli interventi relativi agli immobili di interesse culturale, precedentemente previsto dall'Ordinanza 15 giugno 2018, n. 394;
- ordinanza n. 547 del 3 marzo 2020 con cui il Commissario Delegato ha attuato la ricognizione dello stato di avanza-

mento dei progetti previsti in ordinanza 30 maggio 2019, n. 493;

Ritenuto pertanto di dover sostituire il punto 1, primo capoverso, dell'ordinanza n. 542 nel seguente modo:

«1. che a tutti gli interventi, ricompresi nelle ordinanze n. 553 del 20 marzo 2020 e n. 547 del 3 marzo 2020, in cui ai beneficiari privati sia stato assegnato un contributo per progetti il cui importo lavori è inferiore uguale ad € 1.000.000,00, si applichino le seguenti disposizioni:».

Ritenuto altresì, di fare salve tutte le altre disposizioni previste dall'ordinanza n. 542 stessa.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di sostituire al punto 1 dell'ordinanza n. 542 del 5 febbraio 2020, il primo capoverso con il seguente:

«1. che a tutti gli interventi, ricompresi nelle ordinanze n. 553 del 20 marzo 2020 e n. 547 del 3 marzo 2020, in cui ai beneficiari privati sia stato assegnato un contributo per progetti il cui importo lavori è inferiore uguale ad € 1.000.000,00, si applichino le seguenti disposizioni:»

2. di fare salve tutte le altre disposizioni previste dall'ordinanza n. 542 stessa.

3. di trasmettere il presente atto a tutti i soggetti beneficiari privati di cui al punto 1., nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post- eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana